



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE RISCHIO INDUSTRIALE

**Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Modugno (BA), li

23 FEB. 2016

Il Responsabile della pubblicazione
Nunzio Marziliano

Nunzio Marziliano

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso
Tipo materia	<input type="checkbox"/> P.O. F.E.S.R. 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 05 del 23/02/2016
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 169/DIR/2016/000005

OGGETTO: Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione Piano Regionale Triennale 2016-2018 e Programma Regionale Anno 2016 delle "Ispezioni" presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore".

L'anno **2016**, addì **23** del mese di **Febbraio**, in Modugno (BA), presso la Sezione Rischio Industriale,

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n.22/2014 con la quale, tra l'altro, è stato istituito presso il Servizio Rischio Industriale, l'Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso;

VISTA la successiva Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25/2014 con la quale è stato conferito, all'ing. Giuseppe Tedeschi, l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio Industriale" mentre l' "Ufficio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" assume ora la denominazione di "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso";

VISTO il recente D.Lgs 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE, che ha abrogato e sostituito il D.lgs 334/99 e smi ed ha altresì suddiviso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie (cfr. art. 3 c. 1 lettere b) e c)):

- «soglia superiore» (ex. artt. 6,7 e 8 del D.Lgs. 334/99): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- «soglia inferiore» (ex. artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

PREMESSO CHE:

- o con il sopravvenuto D.Lgs 105/2015 sono state ridefinite/riassegnate le funzioni e le competenze degli organi interessati al controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare la lettera a) del c.1 art. 7 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", il compito di predisporre il piano regionale delle



- "Ispezioni", il programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- o le "Ispezioni" di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs 105/2015 dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
 - o la Regione Puglia con DGR 1865 del 19.10.2015, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs.

CONSIDERATO CHE:

- è stato attribuito all'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) il ruolo di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai Gestori ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 105/2015, finalizzata alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante;
- con nota prot. 6367 del 28.01.2016 l'ISPRA ha trasmesso l'elenco degli stabilimenti che al 31 maggio 2015 risultavano assoggettati agli obblighi di notifica di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e smi., integrato e modificato con l'indicazione degli stabilimenti i cui gestori hanno inviato la Notifica ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.lgs 105/2015;
- ARPA Puglia, così come ribadito nella DGR 1865/2015, è tenuta a svolgere le "Ispezioni" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore";

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO,

- procedere all'adozione della pianificazione e programmazione delle "Ispezioni" di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, sulla scorta dell'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio pugliese e stralciati dall'elenco nazionale di cui alla nota prot. 6367/2016 dell'ISPRA.

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Servizio Rischio Incidente Rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, con riferimento agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio pugliese ha predisposto il Piano Regionale Triennale 2016-2018 e il Programma Regionale delle "Ispezioni" di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015 per l'anno 2016, costituenti rispettivamente gli Allegati "A" e "B" al presente provvedimento.



VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. di adottare il Piano Regionale Triennale 2016-2018 delle "Ispezioni" di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore", così come riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante;
2. di adottare il Programma Regionale Anno 2016 delle "Ispezioni" di cui al richiamato art.27 D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore" così come riportato nell'allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante;
3. di aggiornare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
4. di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni di cui al richiamato Programma Regionale Anno 2016;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 5 fasciate n° 2 allegati, composti rispettivamente da 13 e 2 fasciate, per un totale di n° 20 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;



f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.


Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario P.O.
ing. Mauro Perrone



il Dirigente ad interim del Servizio
ing. Giuseppe Tedeschi




Regione Puglia
Sezione Rischio Industriale

Il presente atto originale, composto da complessive n. 20 (venti) facciate, è depositato presso la Sezione Rischio Industriale – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente via delle Magnolie 6/8, Z.I. Modugno (BA).

Modugno (BA) 23 FEB. 2016

Il Responsabile





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONE RISCHIO INDUSTRIALE

Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso

ALLEGATO A

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2016-2018

"Ispezioni" di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia Inferiore"



PIANO REGIONALE TRIENNALE 2016-2018

"Ispezioni" di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia Inferiore"

Premessa

In data 29.07.2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 *"Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"* che abroga e sostituisce il D.Lgs. 334/99 e smi. ed alcuni decreti attuativi.

Il provvedimento normativo conferma sostanzialmente l'impianto dell'abrogato D.Lgs. 334/99 e smi. e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, assegna al Ministero dell'Interno funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di *"soglia superiore"* (già definiti come *"articolo 8"* ai sensi del D.Lgs. n. 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di *"soglia inferiore"* (già definiti come *"articolo 6"* ai sensi del medesimo D.Lgs.).

Tra le disposizioni introdotte dal citato D.Lgs, la lettera a) del c.1 art. 7 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di *"soglia inferiore"*, il compito di predisporre il piano regionale di ispezioni, il relativo programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Con riferimento alle predette attività, le *"Ispezioni"* dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato *"Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni"* (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs. 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento mirato a:

- a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B al D.Lgs. 105/2015;
- b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nel suddetto allegato B;
- c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal Gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;
- e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito SGS-PIR), del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
- g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune.

Al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione Puglia con DGR 1865 del 19.10.2015, ha recepito le disposizioni del nuovo D.Lgs. 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle visite ispettive di competenza regionale di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs.



Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.



A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, gli aspetti di sicurezza da tenere in considerazione, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad ogni stabilimento, sono i seguenti:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Tali aspetti di sicurezza rappresentano i "criteri di valutazione" che, a loro volta, sono specificati per mezzo di alcuni "parametri di riferimento" in base ai quali è possibile determinare le priorità e le rispettive frequenze ispettive.

Si riportano di seguito le tabelle (A-G) estratte dall'APPENDICE 1 dell' Allegato H riguardanti i suddetti parametri.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati		
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella A)		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella B)		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.



c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella C)	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella D)	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella E)	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella F)	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.



g) Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella C)	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

L'applicazione dei suddetti criteri, presuppone una conoscenza completa e omogenea degli aspetti di sicurezza relativi ad ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" oggetto di "Ispezione", conoscenza al momento parziale a causa della incompleta esecuzione del secondo ciclo di visite ispettive avviato ai sensi della previgente normativa.



Pertanto, il presente Piano Regionale Triennale 2016-2018 viene così articolato:

- per l'anno 2016 è prevista una fase transitoria, durante la quale verranno portate a compimento le "Ispezioni" previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale), quest'ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del 5 luglio 2010;
- per il biennio 2017-2018 verrà definita la nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di valutazione" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, che terrà conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.



B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

Dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore", in particolare circa il 22% risulta ricadere nella provincia di Lecce, il 17% in ciascuna delle provincie di Bari, Taranto, Brindisi e Foggia e l'11% nella provincia di Barletta-Andria-Trani.



C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

Con nota prot. 6367 del 28.01.2016 l'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso "l'elenco degli stabilimenti che al 31 maggio 2015 risultavano assoggettati agli obblighi di notifica di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e smi., integrato e modificato con l'indicazione degli stabilimenti i cui gestori hanno inviato all'ISPRA, entro il 31 dicembre 2015, notifica ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 105/2015 o altra comunicazione".

L'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" contemplati nel presente Piano (cfr. Tabella 1) è stato estratto dall'elenco nazionale di cui alla citata nota prot. 6367/2016 dell'ISPRA.

Codice Univoco	Ragione Sociale	Attività	Assoggettabilità ex D.Lgs 334/99 e smi.	Status	Regione	Provincia	Comune	Situazione al 31 dicembre 2015	Assoggettabilità ex D.lgs 105/2015	Status ex D.lgs 105/2015
NR075	MADOGAS SRL	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Bari	Corato	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR005	ENERGAS SPA	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Bari	Palo del Colle	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR037	DISTILLERIA DEL SUD SPA	Distillazione	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Bari	Rutigliano	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR036	API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	Deposito di oli minerali	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	Barletta	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR058	API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	Deposito di oli minerali	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	Barletta	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR065	BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL	Stabilimento chimico o petrolchimico	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Brindisi	Brindisi	Inviata Notifica non conforme	Soglia Inferiore	Preesistente
DR005	CHEMGAS SRL	Produzione e/o deposito di gas tecnici	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Brindisi	Brindisi	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR042	SANOFI-AVENTIS SPA	Stabilimento chimico o petrolchimico	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Brindisi	Brindisi	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
DR007	CI.BAR.GAS SRL	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Foggia	Cerignola	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR077	GARGANO GAS SRL	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Foggia	San Nicandro Garganico	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR079	STAR COMET FIREWORKS SRL	Produzione e/o deposito di esplosivi	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Foggia	San Severo	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR080	CONVERSANO SRL	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Lecce	Arnesano	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C. SRL	Produzione e/o deposito di esplosivi	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Lecce	Lizzanello	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR070	FRACASSO ANTONIO	Produzione e/o deposito di esplosivi	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Lecce	Morciano di Leuca	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR088	SA.MER PETROL SURL	Deposito di gas liquefatti	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Lecce	Scorrano	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
NR061	BASILE PETROLI SPA	Deposito di oli minerali	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Taranto	Taranto	In attesa di invio notifica	Soglia Inferiore	Preesistente
DR012	TARANTO ENERGIA SRL	Centrale termoelettrica	D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7	Attivo	PUGLIA	Taranto	Taranto	Inviata Notifica	Soglia Inferiore	Preesistente

Tabella 1. (Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese - Fonte : Nota ISPRA prot.6367/2016)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio pugliese insistono n.17 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui n.1 stabilimento "DISTILLERIA DEL SUD S.P.A.", agli atti di questa amministrazione, risulta non operativo ed in stato di liquidazione/fallimento.

L'elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.



D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali, nelle aree di Taranto e Brindisi si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni" di cui ai predetti decreti sono oggetto di approfondimenti da parte dell'autorità competente Comitato Tecnico Regionale della Puglia (CTR).

Pertanto l'elenco aggiornato degli stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, come definito nell'allegato E del D.lgs.105/2015 o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremoti o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna), potrà essere definitivamente compilato solo ad esito del completamento delle procedure di cui all'art.19 commi da 1 a 4, e delle valutazioni istruttorie dei rapporti di sicurezza di cui all'art.15 del D.lgs.105/2015.

E' pertanto presumibile che solo nelle annualità successive sarà possibile considerare in maniera esaustiva tali aspetti nella pianificazione.

Particolare rilievo presenta per l'individuazione dell'effetto domino, il coordinamento della Regione con l'Autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.



F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

1. *adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
2. *definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
3. *definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
4. *adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
5. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
6. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
7. *informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
8. *formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
9. *definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) *svolgere ai sensi del previgente D.Lgs 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
- c) *svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;*
- d) *comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;*
- e) *redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita.*

L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";

riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso.



Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;

- g) assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".*
- h) In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto"; trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell' ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione)*
- i) valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;*
- j) verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;*
- k) avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;*
- l) informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"*

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.



G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.





H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 reach ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

Il presente allegato è composto da
N. 13 fogli.

Il Dirigente della Sezione
Rischio Industriale
(ing. Giuseppe Tedeschi)





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONE RISCHIO INDUSTRIALE

Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso

ALLEGATO B

PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2016

Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia Inferiore"



PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2016

Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia Inferiore"

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" da ispezionare nell'anno 2016

Nel corso dell'anno 2014 è stato concluso il primo ciclo di visite ispettive presso gli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio pugliese e conseguentemente è stato avviato il secondo ciclo di visite ispettive.

Così come previsto dal Piano Regionale Triennale 2016-2018, in questa fase transitoria e di raccordo con la precedente programmazione, si utilizzeranno gli indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553/2010.

Sulla base delle "Ispezioni" ad oggi svolte da ARPA Puglia e al fine di concludere il secondo ciclo di visite ispettive, restano da ispezionare nell'anno 2016 i seguenti n. 11 stabilimenti:

N°	RAGIONE SOCIALE	COMUNE (PROVINCIA)	ATTIVITA'	INDICE PRIORITA (criteri ex. DGR 1553/2010)
1	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L	BRINDISI (BR)	Stabilimento chimico o petrolchimico	1
2	CHEMGAS S.R.L	BRINDISI (BR)	Produzione e/o deposito di gas tecnici	1
3	BASILE PETROLI S.P.A	TARANTO (TA)	Deposito oli minerali	2
4	SA.MER. PETROL.S.U.R.L	SCORRANO (LE)	Deposito di gas liquefatti	2
5	GARGANO GAS S.R.L	SAN NICANDRO GARGANICO (FG)	Deposito di gas liquefatti	2
6	STAR COMET FIREWORKS S.R.L	SAN SEVERO (FG)	Produzione e/o deposito di esplosivi	2
7	PALMARINI AUGUSTO & C. S.R.L	LIZZANELLO (LE)	Produzione e/o deposito di esplosivi	3
8	ENERGAS S.P.A	PALO DEL COLLE (BA)	Deposito di gas liquefatti	2
9	API - Anonima Petroli Italiana S.P.A (Molo sporgente banchina 3)	BARLETTA (BT)	Deposito oli minerali	2
10	API - Anonima Petroli Italiana S.P.A (Molo di Tramontana)	BARLETTA (BT)	Deposito oli minerali	2
11	DISTILLERIA DEL SUD S.P.A.*	RUTIGLIANO(BA)	Distillazione	2

* Per quanto risulta agli atti, lo stabilimento "DISTILLERIA DEL SUD S.P.A." è non operativo ed in stato di liquidazione/fallimento.

Il presente allegato è composto da
N. 2 fogli

Il Dirigente della Sezione
Rischio Industriale
(ing. *Giuseppe Tedeschi*)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISCHIO INDUSTRIALE

La presente copia composta da n. 20 facciate è
conforme all'originale depositato presso la Sezione
Bari, 08 MAR. 2010

Il Dirigente della Sezione
(ing. Giuseppe Tedeschi)

